



COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI
Piazza A. Moro n. 2 - Tel. 0377/944425 Fax. 0377/804370

PROGETTO DI SERVIZIO

(D.lgs. 50 del 2016 Art. 23 c.15)

CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO, CON ANNESSI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, TRIBUNE, N. 2 CAMPI DI ALLENAMENTO SITI IN VIALE GORIZIA

Articolazione del progetto:

- Art.1 Relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221.
- Art.2 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
- Art.3 Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio in concessione.
- Art.4 Durata della concessione;
- Art.5 Disposizioni varie;
- Art.6 Riferimenti normativi e condizioni di prevalenza.

Orio Litta, li 03/09/2020

Art. 1 - RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 20 DEL D.L. 18/10/2012 N. 179, CONVERTITO IN LEGGE 17/12/2012 N. 221

Il D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in legge 17/12/2012 n. 211, recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” all’art. 34, comma 20 prevede che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto affidamento della concessione del servizio di gestione del campo da calcio, con annessi spogliatoi, servizi igienici, tribune, n. 2 campi di allenamento siti in Viale Gorizia, rendendosi necessario dare atto espressamente:

- 1.delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad operare la scelta di affidarsi al libero mercato, anche in rapporto alla specifica natura del servizio oggetto di affidamento;
- 2.della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelta;
- 3.dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale eventualmente definiti, con indicazione delle relative compensazioni economiche, se previste.

1. LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO

La nozione interna di “servizio pubblico locale a rilevanza economica”, sulla base delle interpretazioni fornite al riguardo dalla corposa giurisprudenza comunitaria in materia (ex multis, Corte di Giustizia UE 18/06/1998 causa C35/96 Commissione vs. Italia) e dalla Commissione Europea (in specie, nelle comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26/09/1996 e del 19/01/2001, nonché nel “Libro Verde” su tali servizi del 21/05/2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di “servizio di interesse economico generale”. La qualificazione di “locale” è ovviamente connessa alla dimensione territoriale in cui si esplica il servizio stesso, come ben delineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 272/2004. I servizi di interesse economico generale sono dunque servizi, forniti dietro remunerazione o meno, finalizzati all’assolvimento di una missione di interesse generale fatta propria dall’autorità pubblica, e par tale ragione sono assoggettati ad un particolare regime dato dagli “obblighi di servizio pubblico” (Commissione Europea, I servizi di interesse generale in Europa [COM (96) 443]). Quindi gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici del servizio, imposti dall’autorità pubblica al fornitore del servizio stesso, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e generale. La gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall’Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09). Nello specifico, il Comune di Orio Litta è proprietario di una struttura sportiva, ubicata in Viale Gorizia e così:

- n. 1 campo di calcio principale per gare con annesso impianto di illuminazione;
- n.1 immobile per spogliatoio e servizi igienici;
- n. 2 campi di calcio secondari per allenamento con annesso impianto di illuminazione;
- n. 1 tribuna spettatori scoperta collaudata per un carico accidentale pari a 500 Kg/mq;

- n. 1 servizi igienici;
- n. 1 locale tecnico (caldaie, quadri elettrici);
- n. 1 magazzino.

La gestione di un campo da calcio è quel complesso di attività e mezzi necessari per una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati per lo sport, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili. Nella gestione occorre adottare tutti gli accorgimenti con criteri di economicità, cioè impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio. La gestione dell' impianto comprende:

- attività promozionali della domanda;
- conduzione amministrativa e fiscale;
- organizzazione tecnica delle attività.

Lo sport è considerato come un'esigenza sociale e pertanto occorre prevedere e corrispondere un'adeguata organizzazione e dotazione dei servizi, capaci non solo di assecondare e soddisfare ma anche di sviluppare la domanda di sport. In particolare, le peculiari esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale che giustificano il ricorso al libero mercato per l'individuazione di un unico soggetto gestore del campo da calcio sono:

- impossibilità tecnico-giuridica di una gestione diretta in economia;
- unitarietà della struttura del centro sportivo (peraltro di modeste dimensioni), con utilizzo degli spazi in orari diversi a seconda delle attività svolte, il che rende necessario un assetto organizzativo unitario della gestione;
- necessità di assicurare continuità dell'erogazione del servizio, con particolare riferimento alle varie età di utilizzo;
- stabilità e unitarietà della figura del soggetto gestore, che deve essere capace di garantire al meglio l'erogazione delle prestazioni richieste in condizioni di efficienza ed economicità;
- condizioni che potrebbero non verificarsi nell'ipotesi di una pluralità di soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione, per la quale è ragionevole prevedere un incremento dei costi gestionali.

Ciò detto, si ritiene che sussistano adeguate ragioni per procedere con un affidamento del servizio di gestione del campo da calcio in regime di esclusiva ad un unico operatore economico.

2. I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE

Riprendendo un concetto già esplicitato nel paragrafo dedicato alle ragioni dell'affidamento del servizio oggetto della presente relazione, si è definito il servizio pubblico come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

La finalizzazione ad una missione di interesse generale dell'erogazione di servizi pubblici ne determina l'assoggettamento ad un peculiare regime, definibile come "obblighi di servizio pubblico e servizio generale".

La ratio di tali obblighi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna

singola operazione (parità). L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gli obblighi del concessionario sono specificati nell' allegato schema convenzionale.

Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'Ente Appaltante o in solido con l'Ente appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante medesimo e di ogni indennizzo.

Il concessionario solleva e garantisce l'Ente da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose e persone, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento. Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, il Concessionario dovrà stipulare, a proprio totale carico, una polizza assicurativa con massimale non inferiore al minimo previsto dalla normativa rispettivamente per sinistro, per persone e per cose, che garantisca ogni attività comunque inerente al servizio svolto.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'atto della stipulazione della convenzione.

Art. 2 - INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, c. 3 D.LGS 81/2008

PRINCIPI GENERALI

I servizi oggetto dell'appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività. L'intero appalto deve assicurare in ogni sua fase l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
- b. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- c. devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza;
- d. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- e. devono essere evitati degradi al verde pubblico e all'arredo urbano;

INDICAZIONI SPECIFICHE

Sarà necessario approntare il servizio in funzione della sicurezza, garantendo il normale funzionamento delle attività e minimizzando il disagio in via esemplificativa:

- massimizzare la riduzione del rischio per l'utenza privilegiando DPC a DPI, creando percorsi dedicati, aree di stoccaggio chiuse e spazi per movimentazione mezzi e materiali chiusi;
- minimizzare il rumore prevedendo le attività rumorose nei periodi di assenza dell'utenza;
- minimizzare gli odori;

DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER LA SICUREZZA

Il soggetto affidatario dovrà:

- predisporre tutti i documenti previsti dalla vigente normativa;
- aggiornamenti in fase di esecuzione in caso di condizioni mutate;

- piano di sicurezza come previsto dalla normativa vigente.

Si specifica che non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da interferenze.

Art. 3 - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il calcolo del Valore della concessione è stato determinato sulla base della normativa vigente e precisamente dell' art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto altresì della crisi economica che ha investito il paese e ha inciso sui consumi.

A seguito di queste valutazioni, eseguite secondo i dettami di cui all' art. 167 del D.Lgs 50 del 2016, è stato calcolato un valore annuo della concessione pari ad € **38.300,00** ivi compreso il contributo previsto a carico del Bilancio comunale per garantire l' equilibrio economico finanziario previsto dall' art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto Il valore annuale della concessione è pari a euro 38.300,00;

Il contributo comunale di Euro 11.500,00 annuo risulta contenuto nei limiti del 49% dei costi previsti per il funzionamento della struttura.

Di seguito viene riportato il Piano Economico Finanziario annuo della Concessione:

ENTRATE			COSTI		
1	Introiti derivanti da pagamento tariffe utenti (art. 167 c. a)	9.000,00	1	Attività sportiva, spese di tesseramento atleti, materiale sportivo, attrezzature, costi gestionali	22.200,00
2	Contributo conferito dalla Amministrazione aggiudicatrice (art. 167 c. c)	11.500,00	2	Spese per utenze luce, acqua e gas	8.800,00
3	Sovvenzioni o vantaggi finanziari in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l' esecuzione della concessione (art. 167. c. d)	11.000,00	3	Spese generali di manutenzione e segreteria	5.300,00
4	Entrate derivanti dalla vendita di elementi dell' attivo facenti parte della concessione (affitti campo art. 167 c. e)	3.000,00	4	Spese mediche e assicurative	2.000,00
5	Premi o pagamenti o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o offerenti (pagamento ingressi campo in occasioni partite art. 167 c. g)	3.800,00			
TOTALE ENTRATE		38.300,00	TOTALE COSTI		38.300,00

- 1) introiti calcolati sommariamente secondo una stima di 60 utenti iscritti accordi e scuole calcio;
- 2) contributo finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio da assoggettare a ribasso;
- 3) sponsorizzazioni;
- 4) introito calcolato sommariamente secondo una stima di 30 ore di affitti/anno;
- 5) introiti calcolati sommariamente secondo una stima di 600 ingressi/anno.

- 1) spesa sommaria calcolata per acquisto materiale sportivo, iscrizione a campionati, attrezzature per allenamenti, ecc.;
- 2) spesa indicativa per utenze gas acqua telefono;
- 3) spese indicative per manutenzione ordinaria: sostituzione lampadine, tinteggiatura, riparazione vetri, taglio erba, ecc.;
- 4) spesa sommaria calcolata per visite mediche, sedute fisioterapia, materiale medico, assicurazioni.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione avrà la durata di 32 mesi dalla data di aggiudicazione per l'importo complessivo **Euro 102.133,33** calcolato su tutta la durata.

Art. 6 – DISPOSIZIONI VARIE

- Al concessionario è vietato cedere direttamente o indirettamente il contratto.
- L'amministrazione si riserva di non dar luogo alla gara, di modificare la data e di non procedere all'aggiudicazione in presenza di offerte non ritenute convenienti, a suo insindacabile giudizio e senza che nulla sia dovuto all'aggiudicatario.
- L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nell'istanza di ammissione alla gara.
- L'aggiudicatario sarà vincolato sin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria mentre l'Amministrazione sarà da considerarsi impegnata solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni da acquisire, ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 – RIFERIMENTI NORMATIVI E CONDIZIONI DI PREVALENZA

Riferimenti normativi

- Norme relative agli appalti pubblici (D.Lgs 50 del 2016 «Nuovo Codice degli Appalti» ; D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore);
- norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 384/78, L. 13/89, D.M.LL.PP. n.236/89 e successive modificazioni);
- norme di sicurezza (D.Lgs. 494/96, 528/99, 81/08 e successive modificazioni);
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i.;

Criterio di prevalenza

In caso di:

- discordanza, errori o imprecisioni;
- mancanze, omissioni documentali di qualsiasi tipo;

che vengano riscontrate durante le fasi istruttorie sino al termine dell'appalto, nei documenti dell'appalto stesso, tra gli stessi o tra loro diverse parti, l'appaltatore è tenuto ad applicare la voce più restrittiva per lo stesso secondo il seguente ordine di prevalenza:

- normativa vigente;
- progetto dell'appalto del servizio, capitolato;
- richiesta di offerta;

In caso di incongruità o difficoltà di interpretazione l'appaltatore è tenuto ad applicare le condizioni più favorevoli all'Amministrazione Comunale.

Il Progettista del Servizio

Il Responsabile Unico del Procedimento

